

# **Ordinanza dell'UFAG concernente un divieto di importazione, immissione sul mercato e utilizzazione di determinati semi e legumi provenienti dall'Egitto**

del 13 luglio 2011

---

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),*

visto l'articolo 3a capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione; visto l'articolo 2a capoverso 1 dell'ordinanza del 26 maggio 1999<sup>2</sup> concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali,

*ordina:*

## **Art. 1**                    Divieto di importazione

L'importazione e l'immissione sul mercato, nonché l'utilizzazione per la semina o come alimenti per animali, dei semi e dei legumi provenienti dall'Egitto elencati nell'allegato sono vietate.

## **Art. 2**                    Verifica del divieto

Il divieto è periodicamente verificato sulla base delle garanzie fornite dall'Egitto, nonché delle analisi approfondite condotte nell'UE o in Svizzera.

## **Art. 3**                    Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 14 luglio 2011 e si applica sino al 31 ottobre 2011.<sup>3</sup>

13 luglio 2011

Ufficio federale dell'agricoltura:

Bernard Lehmann

**RS 916.151.4**

<sup>1</sup>    **RS 916.151**

<sup>2</sup>    **RS 916.307**

<sup>3</sup>    La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 13 lug. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; **RS 170.512**).

*Allegato*  
(art. 1)

## **Merci interessate dal divieto**

Voce tariffa doganale	Designazione della merce
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0713	Legumi da granella, sgranati, anche decorticati o spezzati
1201.00	Fave di soia, anche frantumate
1209.10	Semi di barbabietole da zucchero
1209.2100	Semi di erba medica
1209.9100	Semi di ortaggi
1207.50	Semi di senape
1207.99	Semi e frutti oleosi, anche frantumati
0910.9900	Semi di fieno greco